

Qualche questura
"creativa" ha preso spunto
dalla infelice formulazione
del decreto 204/10, per
chiedere a chi ha il porto
d'armi da decenni
di rifare l'abilitazione
al maneggio armi.
Ma il decreto non dice
questo, e il certificato
non ha scadenza!



Di Edoardo Mori

opo il decreto legislativo 204/2013, l'anticolo 8 della legge 110/1975 ora recita: Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dogli articoli 28, 31, 32, 35 e-42 del testo unico sopracitato é 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione... (omissis). Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi... (omissis). La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

rickineste a un cittudine in possesses dal purto di tucila per una seculia da ottra diesti di ritara i utilitazione al minneggia ermi. Ma non è quallo che dice il decrata 2541

E QUINDI?

La norma è stata modificata usando con organi che senz'altro non erano nobili come i piedi ed è del tatto oscura. I dubbi sorgono dalla lettura del comma che inizia con le parole "Coloro che". Stando alla lingua italiana la frase, sciolta per dire in positivo ciò che essa stabilisce al contrario in negativo, dice che il cittadino che presenta per la prima volta una istanza per svolgere le attività di fabbricazione, commercio e riparazione di armi deve avere il certificato di idoneità tecnica (che non è il certificato maneggio armi del Tsn, ma una idoneità accertata con esame presso le prefetture, ma chi ha scritto la norma non lo sapeva). Dice inoltre che il cittadino che presenta per la prima volta una domanda di licenza di porto d'armi è esentato dall'esibire (errore: il cittadino non deve mai esibire o produrre certificati di una pubblica amministrazione, ma è sufficiente che dichiari di averli) il certificato maneggio armi se nei dieci anni precedenti: a. Ha prestato servizio miliare o di polizia: b. É stato funzionario di ps; c. Inoltre è esentato dall'esibire il certificato... se ce lo ha già! Disposizione che Totò avrebbe qualificato "da scompisciarsi!", ma così hanno scritto e non ci posso fare nulla. La limitazione temporale per chi abbia prestato servizio armato non può essere riferita? chi esibisca il certificato; la frase prevede ciò per chi in passato ha prestato il servizio armato e qualido parla di chi ha il certificato del Tsn usa il verbe

al presente e non ha senso una frase in cui si seriva "chi nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza esibisca..."

Quindi è chiaro che le disposizioni su chi ha prestato servizio armato non riguardano il cittadino che vuol fabbricare o commerciare armi perché sono richieste nozioni e accertamenti che nulla hanno a che vedere con il servizio militare o in polizia. Per il cittadino che invece vuole una licenza di porto d'armi, non cambia nulla: se ha fatto il servizio miliare è considerato valido per tutta al vita; se non lo ha fatto deve andare al Tsin e e ottenere un certificato che vale per tutta la vita, inoltre è rimanto immutato l'ultimo comma in cui si dice che non deve possedere l'idoneità tecnica o il maneggio armi chi già ha una delle licenze indicate; perciò mai per un rinnovo di licenza.

IL SIGNIFICATO PROFONDO

La nuova norma può avere un solo agnificato: chi ha prestato servizio armato si ritiene abide al maneggio delle armi, per dieci anni dal congrido, senza bisogno che vada al Tsu.

È probabile che chi ha scritto fa nuova norma nel 2010 volesse stabilire un limite temporale alla validità del servizio militare e dei certificato del Tsn (è una nota fisima del ministerio, già espressa in un parere del 2004), ma fisima era e fisima è rimasta. Nella miova norma nulla viene detto al riguardo.

Nel 2010 la norma era stata spacciata dalle stesso Ministero come diretta a porre un limite tempera-



L'IDONEITÀ AL MANEGGIO SI AUTOCERTIFICA

La legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto una notevole innovazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, stabilendo che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni medesime, oppure sono tenuti ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell'interessato. In parole povere, una questura non può chiedere a un cittadino un certificato di idonettà al maneggio delle armi: una volta che il cittadino ha svolto il relativo corso-esame al Tsn. non è attatto necessario che il Tsn rilasci al cittadino un diploma, né (soprattutto) il cittadino è tenuto a presentare il suddetto certificato, che deve (non può, deve) essere sostituito o da un'autocertificazione, o da una verifica d'ufficio svolta dalla questura medesima, Quindi, il cittadino non è obbligato a farsi rilasciare alcun diploma (perché non è più un certificato, tria solo un diploma) dell'avvenuto superamento del corso-esame di idonettà al maneggio armi dal fon, perché il fon medesimo è obbligato a fornire, a richiesta della pubblica amministrazione, la conferma che il cittadirio ha effettivamente conseguito l'abilitazione, senza alcun giro di "carte bollute". Nello specifico si è anche pronunciata la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che con nota del 3 aprile 2013 ha confermato che "L'amministrazione non sia sempre obbligata ad acquisire comunque d'ufficio le informazioni, ma possa unche ritenere sufficiente la dichiarazione sostitutivo prodotta dall'interessato, salvo poi effettuara ktorio controli a campione sulla vendicità delle dichiarazioni rese". (R.P.)

> le alla validità del certificato del Tsn, probabilmente per far fregare ai cittadini un po' di soldi dall'Uits, e un po' tutti (me compreso) avevano ipotizzato soluzioni di validità temporanea del certificato, sempre sperando che il Ministero chiarisse ufficialmente la sua opinione.

> Ora però che vengo informato che a Napoli pretendono di far rifare il maneggio armi a un cacciatore perché ha la licenza da più di 10 anni, ed è il mousento di dire che si devono chiarire le idee: non si può far dire ciò alla legge ciò che non dice, neppure con la più talebana della interpretazioni. Chi ha fatto anche trent'anni fa il certificato di abilitazione al maneggio delle armi, ma nel frattempo ha sempre rinnovato il porto d'armi, non ha alcun bisogno di rifare l'abilitazione, né può essergli richiesto ciò.

Si deve anzi prendere atto che il legislatore non ha modificato la norma per cui non è richiesto il maneggio armi per collezionarle e che pertanto ha confermato implicitamente che non è richiesto il certificato maneggio armi per il nulla osta al loro acquisto e che le diverse prassi seguite nelle questure sono illegali perché in contrasto con la legge.

 tin vecchio cartificate di idonosti al maneggio delle armi, L'abilitazione non fu ocadenza e, dalle fine del 2011, non è negopore necessario farsi dare la copia cariscas de presentare alla questirra o al commissariate,

 Il cartificate non è richieste a chi abbia prestato servizio nelle forza armate entro i dieci. anni precedenti dai primo rilascio di un porto d'armi.

